

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Responsabilità del genitore e personalità equilibrata del figlio: questa la prova richiesta

La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.2.2014, n. 3964

...omissis...

3.4. Diventa poi una questione di merito, stabilire se il conducente, nell'occasione, adottò quella diligenza e prudenza nella guida che - pur tenuto conto della negligenza del pedone - gli avrebbe consentito di prevenire l'evento. Invero il concreto accertamento e la valutazione dei rispettivi comportamenti rientrano nella competenza esclusiva del giudice del merito, la cui motivazione congrua e logica resiste al sindacato di legittimità.

Nella fattispecie, la Corte di appello ha utilizzato una serie di elementi indiziari (rotazione della moto; posizione post-sinistro del veicolo al di sopra dello spartitraffico rialzato, distanza dal luogo di impatto) per ritenere, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, che sussista il concorso di colpa dell'odierno ricorrente nella produzione dell'evento, per non avere tenuto una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente, coerentemente escludendo che lo stesso si sia trovato in una situazione in cui non avesse alcuna possibilità di prevenire l'evento.

Gli argomenti di segno contrario svolti in ricorso - e, segnatamente, quelli, secondo cui l'assenza di strisce di frenata sarebbe ascrivibile all'asfalto bagnato, mentre la distanza del veicolo dal luogo dell'impatto sarebbe conseguente alla forza dell'urto della ragazza e, comunque, denuncerebbe una velocità non superiore ai 45 Km/h - per un verso, si rivelano meramente alternativi e non esclusivi delle diverse argomentazioni della Corte territoriale, per altro verso, non smentiscono affatto l'addebito di imprudenza generica con riferimento alle indicate condizioni di circolazione.

Entrambi i motivi all'esame vanno, in definitiva, rigettati.

4. Il secondo e il quarto motivo si incentrano sull'accertamento negativo della responsabilità dei genitori ex art. 2048 cod. civ.; anche detti motivi possono, dunque, essere esaminati congiuntamente per le evidenti ragioni di connessione.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2048 cod. civ., nonché violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la Corte territoriale di fatto esonerato i genitori della minore dall'onere della prova di cui all'art. 2048 cod. civ., sul presupposto che la prova su essi incombente fosse altrimenti "diabolica", trattandosi al contrario dell'ordinaria dimostrazione dell'assolvimento del compito di cui all'art. 147 cod. civ..

4.2. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia l'insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in tema di responsabilità dei genitori ex art. 2048 cod. civ. anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare parte ricorrente rileva che, trattandosi come si legge in sentenza, di una "violazione delle regole del vivere civile", la Corte di appello ha motivato in maniera incongrua allorché ha escluso la responsabilità dei genitori, cui spetta, per l'appunto, insegnare dette regole.

4.3. In via di principio si rammenta che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per

sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando (Cass. 22 aprile 2009, n. 9556).

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale (Cass. 14 marzo 2008, n. 7050).

4.4. Il Collegio - nel dare continuità a siffatti principi, pur nella consapevolezza del rigore con cui si viene a valutare la responsabilità dei genitori in relazione al fatto illecito del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età - condivide l'argomento svolto al riguardo da Cass. 20 marzo 2012, n. 4395, secondo cui questo rigore è giustificato, considerato che esso, per un verso, ingenera il possibile interesse anche economico dei genitori ad impartire ai figli un'educazione che li induca a percepire il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi per gli altri, mentre, per altro verso, è in sé idoneo a sollecitare la precauzione dei minori allo stesso fine, anche per il timore della possibile reazione dei genitori che fossero chiamati a rispondere delle conseguenze dei loro atti illeciti in danno dei terzi.

Non si vuole con ciò predicare un'interpretazione dei compiti gravanti sui genitori avulsa dall'attuale dinamica dei rapporti sociali e generazionali (come sembra paventare parte resistente), ma si intende, piuttosto, evitare di sovrapporre e confondere due piani distinti della medesima questione: una cosa è l'oggetto dell'onere probatorio - e cioè il "contenuto" dell'insegnamento da impartire dai genitori e le "modalità", con cui va assolto l'obbligo di sorvegliare e vigilare sui figli minori, nella cui individuazione l'interprete non può prescindere dal contesto familiare, sociale e, in ultima analisi, anche storico in cui tali compiti vengono svolti - e altra è la stessa sussistenza di tale onere, il cui rigore risponde, per quanto appena detto, ad una precisa volontà legislativa, assolvendo esigenze indubbiamente ancora attuali.

D'altra parte se è vero che oggi è sempre più anticipato il momento in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori, vanno a scuola da soli e se (come rileva parte resistente) un quattordicenne può anche girare in motorino, è pur vero che l'obbligo di vigilanza dei genitori non è stato certo annullato, ma assume, piuttosto, contorni diversi; mentre il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti ad affrontare correttamente la

vita di relazione deve essere assolto, se del caso, anche con maggiore rigore proprio in ragione dei tempi in cui avviene l'emancipazione dal controllo diretto dei genitori. In altri termini, se l'ordinamento autorizza i minori (previo ottenimento di un "patentino") a circolare in motorino o anche in un'auto elettrica, non per questo lo stesso ordinamento ha esonerato gli esercenti la potestà dalla responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza delle regole di circolazione da parte dei figli minori, nè tantomeno presume - ma, anzi, esige che i genitori abbiano impartito al figlio quegli insegnamenti necessari e sufficienti alla piena consapevolezza dei pericoli che derivano dalla circolazione e all'osservanza delle regole della strada.

4.5. Orbene, nel caso di specie, la valutazione del positivo assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2048 cod. civ. si articola, nella decisione impugnata, in tre passaggi motivazionali, sopra meglio illustrati - e, cioè: la premessa della non condivisione delle valutazioni espresse dal primo giudice, laddove aveva stigmatizzato la carenza di attività assertiva e probatoria dei genitori convenuti in giudizio; la considerazione dell'età della minore all'epoca sedicenne, che lasciava "presupporre" la consapevolezza dei comportamenti da tenere in strada; infine il rilievo delle modalità del fatto, siccome ritenuto non sintomatico di "pericolosità" - in ognuno dei quali si rinviene traccia del doppio vizio motivazionale e logico ascritto da parte ricorrente.

Invero la Corte di appello non mette in discussione l'esattezza di quanto affermato dal primo giudice - e cioè che l'unica prova fornita dagli odierni resistenti era rappresentata da un certificato di iscrizione a scuola - e neppure si cura di smentire il rilievo del Tribunale in ordine all'inidoneità di siffatta allegazione probatoria ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2048 cod. civ., ritenendo a tali effetti, invece, sufficienti due elementi, quali l'età e la natura del fatto, che, lungi dal fornire un positivo riscontro dell'assolvimento dell'onere della prova liberatoria incombente sui genitori, costituiscono gli stessi presupposti della responsabilità ai sensi della norma cit.. Valga considerare che l'art. 2048 cod. civ. si riferisce al figlio comunque minore, postulando la necessità di una costante opera educativa onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. E se l'illecito comportamento del figlio è riconducibile, non già all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui (non esigibile, in genere, nei confronti di un sedicenne), bensì alle carenze educative, ha poco senso discettare sull'età del minore, per desumerne tout court che tali carenze devono presumersi inesistenti. D'altra parte l'assenza di culpa in vigilando non giova ai genitori convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata culpa in educando (e viceversa).

Inoltre la norma postula un fatto illecito, prescindendo dalla sua gravità, nella considerazione che la contravvenzione alle regole del vivere sociale da parte del minore sia ascrivibile, salvo prova contraria, all'inosservanza dei compiti educativi e/o di sorveglianza gravanti sui genitori. E se è vero che l'inadeguatezza del grado di educazione del figlio minore ben può desumersi dalle stesse modalità del fatto illecito, nel senso che è dato ravvisare culpa in educando non solo quando i genitori non dimostrino di aver impartito al minore l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni sociali e familiari, ma anche quando dalle stesse modalità del fatto si evinca una educazione di per sé

carente (Cass. 20 marzo 2012, n. 4395), non è vero il contrario, nel senso, cioè, che non è dato escludere la colpa dei genitori sulla base della mera considerazione delle modalità del fatto, in sè non particolarmente grave, perchè un'opzione di tal genere condizionerebbe la sussistenza dell'onere della prova liberatoria alla gravità del fatto; il che è estraneo alla lettera e alla ratio legis.

Si tratta di evidenti errori di prospettiva, che si traducono in errori logico-motivazionali, ma anche in un errore di diritto, giacchè, nella considerazione che una prova diversa e ulteriore sarebbe "diabolica", la Corte di appello ha, di fatto, esonerato i genitori dall'onere ad essi incombente.

In definitiva vanno rigettati il primo e il terzo motivo; vanno, invece, accolti il secondo e il quarto; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, perchè, attenendosi ai principi sopra esposti, verifichi se nello specifico è stata assolta da D.M.G. e da D.G. la prova liberatoria, su di essi incombente ex art. 2048 cod. civ. in relazione al fatto ascritto alla colpa (concorrente) della figlia minore.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014